



Comune di Pozzuoli
(Città metropolitana di Napoli)
Avvocatura

Disciplinare per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente nei giudizi attivi e passivi dinanzi alle diverse Autorità Giudiziarie (con esclusione del Giudice di Pace), le giurisdizioni amministrative e speciali

CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni generali che regolano i rapporti tra il Comune di Pozzuoli ed i professionisti accreditati.

La richiesta di iscrizione nell'elenco di avvocati accreditati comporta l'accettazione di tutte le clausole dell'avviso pubblico e del presente atto che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'ente.

La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

AFFIDAMENTO INCARICHI

ART. 2

Gli incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ente verranno affidati agli avvocati con singoli atti del legale rappresentante del Comune di Pozzuoli o del dirigente delegato ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco dei professionisti accreditati, laddove l'eccezionalità e/o l'importanza del contenzioso giustifichi, nell'interesse dell'Ente, un affidamento fiduciario a professionisti di larga e notoria fama.

Nella distribuzione degli incarichi sarà applicato il principio della rotazione tra i professionisti accreditati tenendo conto, nell'interesse dell'Amministrazione, della specificità del caso da trattare, della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, dell'esperienza specifica desumibile dal curriculum e dalla documentazione a corredo, dall'esito dei giudizi affidati in precedenza e del carico di lavoro affidato a ciascun professionista.

ART. 3

In caso di appello, anche incidentale, l'incarico potrà essere affidato al professionista che ha curato il I grado di giudizio.

In caso di giudizio promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, a seguito di sentenza favorevole per il Comune, l'incarico sarà affidato allo stesso professionista che ha curato il grado precedente, sempre che lo stesso abbia i requisiti per provvedervi. In caso, invece, di proposizione dell'impugnativa da parte dell'Ente, quest'ultimo si riserva la facoltà di nominare altro professionista. In tale ultima ipotesi, il difensore che ha curato il precedente grado del giudizio è tenuto a fornire al nuovo l'originale della produzione di parte dell'ente.

Nel caso di giudizi seriali, nel rispetto del principio della economicità, l'Amministrazione potrà affidare gli incarichi anche ad un unico professionista.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna esclusione formale dalla short list, si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non saranno più ritenuti idonei a tutelare gli interessi dell'ente.

La mancata accettazione di un incarico senza giustificato motivo equivarrà a rinuncia e comporterà l'esclusione dall'elenco.

OBBLIGHI

ART. 4

I professionisti accreditati si obbligano all'atto dell'accettazione dell'incarico a comunicare l'esistenza di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Pozzuoli sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. Ai fini del conferimento dell'incarico occorre che il professionista rinunci al mandato, con salvezza dell'opera svolta.

ART. 5

I professionisti accreditati si obbligano a dare tempestiva comunicazione dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante la formazione e aggiornamento in tempo reale (via web) di un fascicolo informatizzato del singolo giudizio consultabile "on line" dall'amministrazione, con le modalità e le caratteristiche tecniche che l'amministrazione si riserva di comunicare.

Gli stessi, su richiesta dell'Amministrazione, dovranno assicurare una presenza periodica presso l'Avvocatura dell'Ente nelle date e con le modalità definite con lo stesso e curare il ritiro della documentazione afferente il giudizio loro affidato e ciò anche al fine di concordare con l'avvocatura municipale la linea difensiva nell'interesse dell'Amministrazione.

VINCOLO DI RISERVATEZZA

ART. 6

L'avvocato incaricato, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente.

Eventuali violazioni della Legge 193/2003 e ss.mm.ii., nonché di altre normative inerenti la riservatezza, resteranno ad esclusivo carico del professionista che abbia commesso la violazione.

RECESSO

ART. 7

Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l'Ente potrà, motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista accreditato.

L'avvocato accreditato potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo avvocato.

Altresì, l'avvocato, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata

effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'ente.

In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'ente.

L'avvocato ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

Nell'ipotesi di impossibilità oggettiva alla prosecuzione del giudizio da parte dell'avvocato costituito (per malattia grave, decesso, ecc. e mai per cause imputabili alla condotta professionale), l'Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, potrà conferire l'incarico assegnato ad un professionista legato al primo da rapporto di associazione o di collaborazione, quest'ultima comprovata, ad esempio, dall'attività professionale svolta presso il medesimo studio. In tale evenienza - e senza che ciò costituisca titolo a subentrare nella short list - il sostituto dovrà preventivamente sottoscrivere per accettazione il presente disciplinare nella sua interezza ed espressamente la seguente clausola e, cioè, che i compensi complessivamente dovuti ad entrambi i professionisti non eccedano il corrispettivo per il compimento dell'intero giudizio determinato ai sensi del successivo art. 12, da ripartire in ragione delle energie singolarmente profuse nelle diverse fasi del giudizio, così come individuate con D.M. n. 55/2014.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 8

I requisiti per ottenere l'ammissione all'elenco devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata cancellazione dall'elenco e la revoca dei mandati ad litem, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'ente.

AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

ART. 9

L'opera professionale dell'avvocato sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte degli avvocati accreditati nei confronti del Comune di Pozzuoli.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'INCARICO

ART. 10

Le prestazioni oggetto dell'incarico comprendono :

- rappresentanza e difesa del Comune di Pozzuoli (convenuto/attore) innanzi alle autorità giudiziarie suindicate, fino al compimento dell'incarico affidato;

- recupero di crediti vantati dal Comune di Pozzuoli nei confronti di terzi. Nel caso in cui il Comune fosse già munito di titolo esecutivo, l'attività prestata non comporterà alcun onere a carico dell'Ente, salvo il rimborso delle spese vive (documentate), nonché quanto dovesse essere liquidato dall'Autorità Giudiziaria, ovvero riconosciuto da controparte in sede stragiudiziale in favore dell'Ente, a titolo di spese e competenze professionali;

- redazione di verbali di conciliazione e atti di transazione afferenti le vertenze stragiudiziali o giudiziali in carico al professionista, per le quali sia stata previamente valutata, congiuntamente all'avvocatura municipale, l'opportunità e la convenienza dell'Ente di addvenire alla conciliazione ovvero alla transazione;

- disamina finalizzata alla chiusura della lite, nello spirito di assicurare all'ente una valida tutela dei suoi interessi minacciati in sede giudiziaria, senza prostrarla oltre il dovuto ed il necessario, soprattutto laddove è oggettivamente evidente la responsabilità dell'ente o la convenienza di chiudere comunque la vertenza con altri strumenti previsti dalla legge, con reciproca soddisfazione per le parti.

RESPONSABILITA'

ART. 11

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all'avvocato, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

COMPENSI

ART. 12

Il compenso per spese e competenze di giudizio, ivi comprese spese generali e ogni altro qualsivoglia onere accessorio, è determinato, per ogni singolo procedimento affidato, sulla base degli importi fissati, anche in deroga ai minimi previsti dalla tariffa, per la tipologia di incarico, nella tabella che segue, oltre I.V.A. e c.p.a. e rimborso delle spese vive non imponibili. Il corrispettivo è determinato per il compimento dell'intero giudizio e comprende la redazione di atti introduttivi, ricorsi, comparse, memorie e motivi aggiunti.

In caso di vittoria dell'Ente, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, queste ultime saranno recuperate dal professionista a propria cura e spese, restando allo stesso definitivamente attribuita l'eventuale differenza tra quanto riconosciuto dal giudice in sentenza e quanto liquidato dall'ente al professionista medesimo per la rappresentanza e difesa del Comune di Pozzuoli.

Autorità giudiziaria	compensi giudizi				
	Singolo	seriali			
		da 2 a 50	da 51 a 100	da 101 a 200	oltre 200
Tribunale ordinario/Lavoro	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 350,00	€ 250,00	€ 100,00
Corte di Appello/Lavoro	€ 2.500,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 150,00
Corte di Cassazione	€ 3.500,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 250,00	€ 150,00
Tar sospensiva	€ 1.200,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 50,00
Tar conclusione	€ 1.200,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 50,00
Cons. Stato sospensiva	€ 1.800,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 150,00	€ 100,00
Cons. Stato conclusione	€ 1.800,00	€ 300,00	€ 200,00	€ 150,00	€ 100,00
Comm. Tributaria Provinciale	€ 1.000,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 50,00
Comm. Tributaria Regionale	€ 1.000,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 50,00
Penale (costituz. parte civile)	€ 750,00	€ 300,00	€ 225,00	€ 175,00	€ 100,00

Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00, i compensi, nella misura fissata nella suesposta tabella, sono ridotti alla metà.

Nei procedimenti di istruzione preventiva e nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, i compensi stabiliti per i giudizi dinanzi al Tribunale ordinario sono ridotti della metà.

Negli arbitrati, il corrispettivo per l'avvocato dell'Ente è determinato in misura pari al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, salve le maggiorazioni previste nel presente disciplinare nei casi di elevato valore economico.

Per tutti i giudizi seriali si applicano le tariffe sopra riportate e sviluppate in base al numero dei giudizi affidati nell'arco di dodici mesi decorrenti dal primo affidamento.

Per i giudizi non seriali, il cui valore economico è superiore ad € 260.000,00 o che comportano particolari attività di studio e ricerca in riferimento alla tipologia della controversia, i compensi di cui alla suindicata tabella sono maggiorati nella misura del 100%. Sono maggiorati del 200% i giudizi il cui valore economico è superiore ad € 520.000,00 e del 300% i giudizi il cui valore economico è superiore ad € 1.000.000,00.

Nel caso in cui l'Autorità adita dichiara la propria incompetenza, con conseguente estinzione del giudizio, sarà riconosciuto un compenso pari al 40% di quanto previsto nella tabella che precede.

Nel caso, invece, di *translatio iudicii*, oltre al compenso ridotto di cui al comma precedente, sarà dovuto anche il compenso per l'attività prestata innanzi al nuovo giudice.

L'assistenza stragiudiziale svolta in materia di lavoro, nella media conciliazione o nella negoziazione assistita, propedeutica alla proposizione o alla prosecuzione del giudizio, non sarà oggetto di specifica remunerazione, ma ricompresa nel compenso per l'attività giudiziaria previsto nella tabella che precede. Se, invece, si dovesse pervenire a conciliazione, sarà riconosciuta per l'assistenza legale svolta: a) nel caso di tentativo proposto innanzi all'ULPMO, una somma pari al 15% del compenso previsto per l'attività innanzi all'autorità giudiziaria; b) nel caso della media conciliazione o della negoziazione assistita una somma pari al 30% del compenso previsto per l'attività innanzi all'autorità giudiziaria, ovvero del 70% ad istruttoria espletata.

MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 13

Il pagamento degli importi stabiliti per ogni singolo giudizio avverrà in ragione del 35 per cento all'atto della costituzione in giudizio, dell'ulteriore 35 per cento al completamento della fase istruttoria e il saldo al deposito della sentenza o alla definizione del procedimento, accompagnato da una relazione – parere in ordine alla convenienza alla prosecuzione della lite nei successivi gradi di giudizio. Qualora nel corso della vertenza dovesse pervenirsi a conciliazione, transazione o intervenisse rinuncia di controparte, al di fuori dell'ipotesi prevista all'art. 12, il compenso determinato nella tabella di cui all'art. 12 sarà riconosciuto in misura pari al 30% in assenza di istruttoria e in misura del 70% ad istruttoria espletata.

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

ART. 14

Il professionista incaricato è obbligato a stipulare a proprie cura e spese idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività profes-

sionale avente durata pari o superiore a quella del rapporto con il Comune. Copia della polizza deve essere depositata agli atti dell'Avvocatura prima del conferimento dell'incarico.

FORO

ART. 15

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli. Nel caso intervenissero contenziosi e prima di ogni attività giudiziale dovrà essere esperito tentativo di conciliazione entro il termine di giorni 90 dall'insorgenza della lite.